

COMUNE DI BRENZONE



## **REGOLAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE**

**Approvato con delibera Consiliare adottata nella seduta del 27.11.2007 al n. 46.-**

**Modificato con delibera Consiliare adottata nella seduta del 27.05.2008 al n. 22.-**

**Modificato con delibera Consiliare adottata nella seduta del 25.11.2009 al n. 62.-**

## Sommario:

Art. 1 - Forme di partecipazione.....	3
Art. 2 - Principi generali -.....	3
Art. 3 - Istituzione .....	3
Art. 4 - Funzioni.....	3
Art. 5 - Competenze .....	4
Art. 6 - Petizioni riguardanti i quartieri .....	5
Art. 7 - Diritto di interrogazione .....	5
Art. 8 - Strumenti .....	5
Art. 9 - Metodo di elezione.....	5
Art. 10 - Presentazione delle liste.....	6
Art. 11 - Sistema elettorale .....	6
Art. 12 - Proclamazione degli eletti .....	6
Art. 13 - Nomina e durata .....	7
Art. 14 - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità.....	7
Art. 15 - Decadenza e surroga .....	7
Art. 16 - Convocazioni.....	7
Art. 17- Svolgimento delle sedute.....	8
Art. 18 - Elezione del presidente.....	8
Art. 19 - Funzioni e competenze del presidente.....	8
Art. 20 - Assemblea dei presidenti .....	9
Art. 21- Norma transitori.....	9

### **Art. 1 - Forme di partecipazione**

1. La partecipazione dei cittadini alle decisioni degli organi comunali è sviluppata tramite:

- Comitati di Frazione
- Consiglio Comunale dei ragazzi
- Consiglio del Turismo
- Iniziativa popolare
- Istanze e petizioni
- Consultazione della popolazione
- Referendum
- Diritto di informazione ed accesso

### **Art. 2 - Principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione delle forme di partecipazione dei cittadini attraverso i Comitati di Frazione, stabilendone le modalità elettorali, le competenze, la composizione ed il funzionamento, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Comunale.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano cittadini:

- a. gli iscritti nelle liste elettorali del Comune,
- b. i residenti maggiorenni.

### **Art. 3 – Istituzione**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto comunale, sono istituiti i seguenti Comitati di Frazione:

- Magagnano - capoluogo
- Castelletto
- Castello

2. I confini corrispondono per comodità di individuazione alla suddivisione dei confini delle tre parrocchie.-

3. Viene identificata la sala civica come luogo delle adunanze, ovvero altro luogo pubblico purchè preventivamente segnalato all'Amministrazione Comunale.

4. I Comitati di Frazione sono composti da un numero di membri proporzionato agli elettori, compreso il Presidente, come di seguito riportato:

- Il Comitato di Frazione di Magagnano - capoluogo è composto da n. 5 membri;
- Il Comitato di Frazione di Castelletto è composto da n. 5 membri;
- Il Comitato di Frazione di Castello è composto da n. 5 membri;

### **Art. 4 – Funzioni**

1. Il Comitato di Frazione è l'organo principale deputato allo sviluppo della partecipazione democratica per la discussione dei problemi dei cittadini e della gestione politica, economica e sociale del paese. Esso stimola e coordina le istanze delle frazioni in una visione unitaria dei problemi contrastando le tendenze al particolarismo.

2. Il Comitato di Frazione favorisce tutte le attività volte ad una formazione democratica e partecipata degli orientamenti politici ed amministrativi del Comune. In quest'ambito collabora con tutte le istanze democratiche sindacali, sociali, culturali e associative del paese.

3. Promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, e con le Associazioni locali, che organizzerà o patrocinerà a beneficio degli abitanti del paese.

#### **Art. 5 – Competenze**

1. Il Comitato di Frazione rappresenta i cittadini della frazione e ne esprime le esigenze mediante l'esercizio del potere di proposta:

- rivolge agli organi comunali proposte su argomenti di interesse della frazione, di propria iniziativa o su istanza di “almeno 50 (cinquanta)” cittadini singoli o associati residenti nella frazione. Tale attribuzione può essere esercitata congiuntamente da più Comitati di Frazione quando la materia oggetto di proposta interessi più frazioni;
- individua e propone al Consiglio comunale criteri e modalità atti a valorizzare le forme associative di partecipazione.

2. I Comitati di Frazione esprimono obbligatoriamente e preventivamente pareri consultivi in merito agli atti del Comune che abbiano rilevanza per la frazione, quali:

- a. programmi di opere pubbliche ricadenti sulle frazioni stesse
- b. piani territoriali, urbanistici e attuativi del Piano Regolatore Generale, (PAT, piani ERP, PEEP)

3. I Comitati di Frazione si esprimono collegialmente, con decisioni approvate a maggioranza semplice del Comitato.

4. Il parere collegiale deve pervenire alla segreteria generale del Comune almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta del Consiglio comunale. In caso contrario verrà menzionata la mancata formulazione del parere.

5. I pareri devono essere espressi nei normali tempi previsti dalla procedura di discussione dell'argomento senza aggravamento della stessa. Il parere viene espresso:

- su iniziativa diretta dei Presidenti dei Comitati di Frazione,
- su richiesta del Sindaco,
- su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali.

6. Ai Presidenti viene inviata copia dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari contestualmente all'invio ai consiglieri comunali. La partecipazione al lavoro delle Commissioni viene regolata da regolamento specifico.

7. Il parere del Comitato di Frazione, quando espresso, deve essere citato nelle deliberazioni del Consiglio Comunale.

8. Nel caso la deliberazione si discostasse dal parere di un Comitato di Frazione tale scostamento deve essere motivato.

9. Il Comitato di Frazione elabora ed approva una relazione annuale sulla propria attività da inviare all'Amministrazione comunale entro il mese di settembre. In essa va evidenziato lo stato della frazione, dei servizi in questa esistenti e delle sue esigenze.

### **Art. 6 - Petizioni riguardanti le frazioni**

1. Le petizioni presentate ad organi comunali e riguardanti problemi specifici di una frazione vengono trasmesse al presidente del Comitato di Frazione perché le sottoponga alla prima riunione del Comitato di Frazione.
2. Se la petizione è firmata da almeno 50 cittadini della frazione, il parere del Comitato di Frazione deve essere obbligatoriamente sentito prima di ogni decisione in merito da parte degli organi comunali.
3. Il parere del Comitato di Frazione deve essere comunicato al primo dei sottoscrittori la petizione, insieme alla decisione finale dell'Amministrazione.

### **Art. 7 - Diritto di interrogazione**

1. Su tutti gli atti fondamentali e su tutti i problemi della frazione i Comitati hanno diritto di formulare interrogazioni scritte al Sindaco.
2. Gli organi comunali interessati alle interrogazioni devono rispondere entro 20 (venti) giorni. La segreteria comunale trasmette ai Capigruppo consiliari copia sia delle interrogazioni presentate che delle relative risposte.

### **Art. 8 - Strumenti**

1. I Comitati di Frazione hanno la possibilità di accesso agli atti comunali nel rispetto delle leggi sovraordinate.
2. Il presidente del Comitato di Frazione, con il supporto dell'ufficio segreteria dell'Amministrazione Comunale, curerà:
  - la convocazione dei Comitati di Frazione
  - l'organizzazione di iniziative istituzionali nelle frazioni
  - la raccolta dei verbali delle riunioni dei Comitati e la loro trasmissione all'Ufficio Segreteria del Comune, o agli altri organi del Comune ove necessario

### **Art. 9 - Metodo di elezione**

1. I membri dei Comitati di Frazione sono eletti a suffragio diretto dai cittadini delle suddette frazioni, nel periodo che intercorre fra il 60° e il 150° giorno dalla prima seduta del Consiglio comunale.
2. La convocazione dei comizi elettorali è disposta dal Sindaco. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme in materia di elezione del Consiglio Comunale.
3. Sono elettori tutti i cittadini cui fa riferimento il precedente art. 2, comma 2.
4. a) La votazione è valida se ha partecipato almeno il 25 % (venticinque per cento) degli iscritti nelle liste elettorali, depurati dai residenti all'estero.. Qualora soltanto in taluna delle frazioni sia stato raggiunto tale quorum, il risultato è convalidato limitatamente alla frazione nella quale sia stato raggiunto detto quorum
4. b)“In caso di mancato raggiungimento del quorum in una o più frazioni, verranno indette elezioni suppletive con sede unica nella sala civica, entro 30 giorni dalla precedente, nelle frazioni dove il quorum non è stato raggiunto. Se anche in questa occasione il quorum non dovesse essere raggiunto, potrà essere indetta una nuova elezione se richiesta dalla frazione, a seguito di una petizione che porti le firme di almeno 150 elettori aventi diritto”.

## **Art. 10 - Presentazione della lista**

1. La lista per ogni Comitato di Frazione è unica e deve comprendere un numero di candidati minimo non inferiore al numero massimo dei componenti ciascun Comitato di Frazione.
2. Il Sindaco informerà i cittadini e le associazioni sulle modalità per la presentazione dei nominativi da candidare a Consigliere di frazione, con manifesti da affiggere per 15 giorni all'Albo Pretorio e sul territorio comunale, nonché con ogni altro possibile mezzo di informazione. Per la candidatura alla carica di Consigliere di Frazione sarà sufficiente sottoscrivere un apposito modulo, predisposto dagli uffici comunali, da presentare all'ufficio elettorale entro 15 giorni dalla data di affissione del manifesto all'Albo Pretorio.
3. Il servizio demografico del comune provvede ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti e a dichiarare l'ammissibilità della lista e dei singoli candidati.
4. Contro il provvedimento del servizio demografico di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Difensore Civico Comunale o, in sua assenza, ad una commissione composta dal Segretario Comunale, e da due componenti nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che decide entro 5 giorni dal deposito dello stesso presso il protocollo generale.
5. La Commissione Elettorale Comunale (CEC) nel rispetto della tutela dei diritti delle minoranze, collabora con i servizi demografici nella verifica delle candidature presentate, vigilando nel contempo, sulla regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio delle schede, con l'ausilio del personale comunale a ciò comandato e di volontari, non pagati, che si devono registrare presso l'ufficio elettorale almeno 7 giorni prima dello svolgimento delle votazioni.
6. le operazioni di voto avverranno di domenica, con inizio alle ore 8.00 per concludersi alle ore 20.00 dello stesso giorno.
7. Le operazioni di voto si svolgeranno senza alcuna formalità se non quella dovuta alla identificazione dell'elettore, che dovrà apporre la propria firma nel registro dei votanti onde poter dimostrare che ha partecipato alla votazione.  
Come sede della votazione sarà usata una sala ad uso pubblico in ciascuna delle tre frazioni, al fine di facilitare la partecipazione al voto.  
Al fine di assicurare l'espressione del voto ai residenti momentaneamente ricoverati in luoghi di cura e/o ricovero, viene istituito un apposito seggio volante.-
8. Lo spoglio delle schede sarà effettuato dagli uffici demografici immediatamente dopo la fine delle votazioni, e sarà di seguito redatto l'elenco dei candidati eletti a far parte del Comitato di Frazione, nonché la lista dei non eletti, per ordine di preferenze ottenute.
9. Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sarà dichiarato eletto il primo in ordine crescente d'età inteso quest'ultimo come "il più giovane".

## **Art. 11 - Sistema elettorale**

1. I componenti del Comitato di Frazione sono eletti con sistema a scheda unica.
2. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza personale.

### **Art. 12 - Proclamazione degli eletti**

1. La proclamazione degli eletti compete al Sindaco.
2. In caso di contestazione di singoli voti, da effettuarsi immediatamente ad iniziativa degli interessati, o di denuncia di irregolarità nelle operazioni di voto, decide il Difensore Civico o, in sua assenza, la commissione di cui al precedente art. 10, comma 5.
3. Il verbale della proclamazione sarà affisso, il giorno successivo alla consultazione, all'albo pretorio del Comune ed alla bacheca della frazione.

### **Art. 13 - Nomina e durata**

1. I membri dei Comitati di Frazione entrano in carica subito dopo la proclamazione da parte del Sindaco.
2. Essi durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Comitato di Frazione stesso.-
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale i Comitati di Frazione decadono.
4. Le cariche di componente e Presidente del Comitato di Frazione non comportano compensi.

### **Art. 14 - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità**

1. Per l'elezione a componente del Comitato di Frazione bisogna essere cittadini di Brenzone, e, come tali, essere domiciliati nella frazione.-
2. Non possono essere eletti tutti coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per la carica di consigliere comunale. Se eletti decadono dalla carica.
3. L'elezione come membro del Comitato di Frazione è incompatibile con le altre cariche amministrative comunali.

### **Art. 15 - Decadenza e surroga**

1. I componenti il Comitato di Frazione decadono dal mandato allorché sopravvenga una delle cause di incompatibilità o ineleggibilità, previste al precedente art. 14, nonché nel caso di ingiustificata assenza per 3 sedute consecutive del Comitato di Frazione.
2. Il Comitato prende atto della decadenza dei componenti o della cessazione del loro mandato per cause di forza maggiore o per dimissioni volontarie e ne dà comunicazione al Sindaco. Il Sindaco procede alla surroga.
3. Il seggio rimasto vacante è attribuito, con decreto del Sindaco, al candidato primo non eletto.
4. Le dimissioni dalla carica vanno presentate personalmente al Comitato di Frazione, sono immediatamente protocollate presso il Comune, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.-
5. Il nuovo Comitato di Frazione decade qualora per dimissioni o altra causa abbia perduto la metà dei componenti e questi non possano essere surrogati per mancanza di candidati.

### **Art. 16 - Convocazioni**

1. Il Comitato si riunisce in prima seduta entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato.
3. Il Presidente convoca il Comitato di Frazione almeno quattro volte l'anno e comunque ogni volta lo richiedano almeno tre degli eletti o il Sindaco o un quinto dei Consiglieri comunali.
4. Le richieste di convocazione devono essere indirizzate al presidente del Comitato di Frazione, formulate per iscritto e indicare l'argomento di cui si richiede la discussione.
5. In caso di urgenza la convocazione può essere promossa in ogni momento direttamente dal Presidente, anche tramite telefono, fax o e-mail.
6. In caso di convocazione su richiesta di componenti del Comitato o del Sindaco la riunione deve essere convocata entro tre giorni con all'ordine del giorno gli argomenti sollecitati.
7. Le sedute vengono pubblicizzate all'interno della frazione dai membri del Comitato.

### **Art. 17 - Svolgimento delle sedute**

1. Le sedute del Comitato sono pubbliche.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati.
3. Le sedute sono coordinate dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Un componente del Comitato, scelto dal presidente, funge da segretario e redige il verbale della seduta, di cui verrà depositata copia presso la segreteria del Comune.
4. Il Presidente deve dare la parola al cittadino che la richieda, garantendo comunque e sempre il regolare svolgimento dei lavori del Comitato di Frazione.

### **Art. 18 - Elezione del presidente**

1. Il Comitato di Frazione elegge, nella sua prima seduta ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente ed il vicepresidente con votazione separata. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta, si procede ad una seconda votazione.
2. Nella seconda votazione se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i candidati maggiormente votati. A parità di voti è eletto chi ha ottenuto la cifra individuale di voti più alta.
3. Nei confronti del presidente e del vicepresidente può essere proposta una mozione di sfiducia contestualmente all'indicazione del nominativo proposto in sostituzione del presidente o del vicepresidente.
4. Il mandato di presidente e di vicepresidente coincide con quello del Comitato di Frazione e può essere svolto per due mandati consecutivi.



### **Art. 19 - Funzioni e competenze del presidente**

1. Spettano al presidente la rappresentanza del Comitato di Frazione, la presidenza dello stesso e l'attuazione delle decisioni assunte. Il Presidente intrattiene i rapporti con gli Organi di governo del Comune.

2. E' compito del presidente comunicare al Comitato di Frazione tutte le informazioni derivanti dalle attività previste dal comma 1, nella prima riunione successiva e fare affiggere copia delle comunicazioni intercorse con l'amministrazione, enti ed altri soggetti, in appositi spazi presso la frazione.

3. Il vicepresidente svolge le funzioni del presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

4. Ogni presidente di Comitato di Frazione può chiedere di essere sentito dal Sindaco su argomenti specifici della frazione stessa.

### **Art. 20 - Assemblea dei presidenti**

1. Almeno due volte all'anno il Sindaco, o suo delegato, convoca l'assemblea dei Presidenti dei Comitati per discutere le problematiche delle frazioni. Il verbale dell'assemblea viene comunicato alla Giunta e al Consiglio comunale.

2. L'assemblea è convocata dal Sindaco anche ogni volta lo richiedano almeno due presidenti di Comitati di Frazione.

### **Art. 21 – Norma transitoria**

1. I Comitati di Frazione restano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo in cui sono stati eletti.

2. In sede di prima applicazione, il termine di 60 – 150 giorni di cui all'art. 9, decorre dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.

